

Circolare n. 25

Taranto, 10 settembre 2021

Al personale tutto
All'utenza tutta
Al personale delle ditte e cooperative esterne
Al DSGA
LORO SEDI

Oggetto: Obbligo di controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. "green pass") per gli accessi nelle Istituzioni Scolastiche (Decreto Legge 122, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 217 del 10/09/2021) - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE GENERALI

PREMESSA

Il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale", interviene modificando il precedente D.L.52/2021 con il quale veniva disposto l'impiego della certificazione verde COVID-19 per talune attività. Si ricorda che lo stesso D.L. era già stato modificato dal D.L.111/2021 con l'applicazione obbligatoria della certificazione verde anche per i lavoratori della scuola (art.9- ter).

Il nuovo D.L. prevede che, **a partire dall'11 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, attualmente termine dello stato di emergenza, CHIUNQUE acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (quindi alle scuole di ogni ordine e grado) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.**

La norma in questione definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.

Tale certificazione viene rilasciata dopo:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il compito di **verificare il possesso** di detta certificazione è **compito del Dirigente Scolastico (o di un suo delegato)**. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia dovuto a ragioni di servizio o di lavoro, le verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19 (o della relativa esenzione), spettano, oltre che ai Dirigenti scolastici anche ai rispettivi datori di lavoro.

Per la violazione delle disposizioni circa il possesso e l'esibizione della certificazione verde Covid-19 (o della, eventuale, esenzione) è previsto il **pagamento di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.**

Alcuni soggetti sono esentati dall'obbligo del possesso ed esibizione del c.d. "Green Pass", come sotto riportato.

La disposizione relativa al possesso della certificazione verde COVID-19 NON SI APPLICA agli alunni.

Allo stesso modo, le disposizioni relative al possesso della certificazione verde COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti sulla base di una idonea certificazione medica.

Per quest'ultima categoria si precisa quanto segue.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto, infatti, che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105". Ai sensi della circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n.105/2021, **ha validità massima fino al 30 settembre 2021**. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente **dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. Si precisa che i medici di base possono rilasciare la certificazione di esenzione dal vaccino solo se operanti nell'ambito della campagna di vaccinazione.**

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Fermo restando tutto quanto previsto nei Protocolli anti-covid del Liceo, è bene evidenziare come rimangano ferme le misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza, tra cui:

a) l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per:

- bambini di età inferiore a sei anni;
- soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;
- svolgimento delle attività sportive;

b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, "salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano";

c) il divieto di entrare o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;

d) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

e) l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

Nel ricordare, nuovamente, che la norma già citata definisce al contempo **un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde COVID-19**, il controllo del green pass sarà svolto con le modalità già previste dal protocollo di sicurezza COVID-19 per l'a.s. 2021/2022, ovvero mediante esibizione all'ingresso della certificazione verde COVID-19 (in formato digitale o cartaceo) e conseguente scansione da parte di personale formalmente delegato dal Dirigente scolastico, mediante l'app di verifica nazionale VerificaC19 resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.

A tal fine si dispone quanto segue.

Il DSGA

1. farà predisporre 4 tablet (due per plesso) con accesso automatico alla rete wifi del Liceo, e con l'app VerificaC19 installata, testando il funzionamento;
2. notificherà le nomine al personale delegato per il controllo (due per plesso) fornendo i tablet su citati, illustrando dettagliatamente le procedure per il controllo;

3. predisporrà i desk di accesso per il controllo (*plesso Centrale*: androne padiglione centrale, di fronte alla porta di ingresso principale; *plesso Acanfora*: immediatamente a ridosso delle scale di accesso al piano di competenza del Liceo); tali desk dovranno essere separati dal front office per garantire la necessaria privacy durante le operazioni di controllo;

ogni giorno:

1. verificherà che sia sempre in servizio un delegato per il controllo del c.d. Green Pass, provvedendo al controllo del GP per eventuali sostituti (come da delega)
2. verificherà che sia sempre disponibile un tablet di riserva funzionante e con l'app VerificaC19 installata.

IL PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO

1. ogni giorno entrerà in servizio al momento di apertura della scuola;
2. i due addetti (titolare e sostituto) controlleranno reciprocamente i propri Green Pass, dopo di che sarà il titolare a restare al desk per il controllo;
3. seguirà le istruzioni contenute nella delega conferita.

CHIUNQUE ACCEDA PRESSO IL LICEO

Chiunque acceda al Liceo si recherà al desk di controllo del plesso, esibendo la propria certificazione verde COVID-19 (in formato digitale o cartaceo), o ove del caso la certificazione di esenzione (rilasciata da soggetto autorizzato, vedi *supra*) e consentendo la conseguente scansione da parte del personale delegato dal Dirigente scolastico.

Si rammenta che è **severamente vietato visionare/raccogliere i certificati vaccinali anche se inviati volontariamente dal personale, e lo stesso dicasi per i certificati di esito di tampone molecolare o rapido**. Qualora questo avvenga accidentalmente si dovrà dare seguito all'immediata cancellazione, distruzione/eliminazione di tali dati da qualsivoglia database cartaceo o digitale della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra LARIZZA

firmato digitalmente